



COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 15-02-21

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 21:00, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 14.04.2020 n. 6 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

=====

DEL DUCA ANTONIO	P	CANALA SERENA	P
TANCREDI RENZO	P	MAZZONI PIETRO	P
MAZZONI STEFANO	A	ANTOGNOZZI ALBERTO	P
FABI MARCO	P	MATRICARDI EDVIGE	P
TILLI ERNESTO	P	MERCURI GINO	P
ROMANELLI FRIDA	P		

=====

Assegnati n.11 In carica n.11 **Assenti n.[1] Presenti n.[10]**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ERCOLI PASQUALE che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta attraverso la piattaforma telematica Skype.

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU, e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente all'imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della richiamata legge di bilancio 2020, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, di seguito riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 25.06.2020, con la quale sono state determinate le aliquote IMU da applicare per l'anno di imposta 2020;

Ritenuto di determinare le aliquote di imposta da applicare per l'anno 2021, confermando quelle dell'anno precedente;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere riguardanti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, che precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate”, di cui all'art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 21/12/2016;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, con il quale i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per il triennio 2021.2023, sono stati prorogati al 31 marzo 2021;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Procedutosi a votazione palese, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10 – Voti Favorevoli 10 – Astenuti/Contrari: nessuno;

DELIBERA

1.Di determinare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote dell' Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni Aree fabbricabili Zona B – aree di completamento residenziale Valore delle aree al mq. € 6,45 Zone soggette a piano di lottizzazione (espansione turistica ed artigianale) Valore delle aree al mq. 2,58	9,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
7	per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014	7,60
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art...4 del Regolamento Comunale)	Considerata abitazione principale art. 4 nuovo regolamento

2.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote suddette entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, e confermano quelle dell'anno 2020.

3.Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata a scrutinio palese:

<i>presenti</i>	<i>n. 10</i>
<i>astenuti</i>	<i>n. 0</i>
<i>voti favorevoli</i>	<i>n. 10</i>
<i>voti contrari</i>	<i>n.0</i>

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge .

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 7 in data 15-02-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:

Montedinove, lì 03.02.2021

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

Montedinove, lì 03.02.2021

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collega.

IL PRESIDENTE
DEL DUCA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 15-02-2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE